

XXIV.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 400,000 per la esecuzione delle opere di sistemazione della darsena di Ravenna » (N. 44) — Discussione del progetto di legge: « Sul lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 9) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Ponti e Pisa, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione degli articoli da 1 a 8 — All'art. 9 il senatore Fusco fa una dichiarazione di voto — Approvazione dell'art. 9, degli altri articoli del progetto di legge e degli ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale e dal senatore Ponti — Discussione del progetto di legge: « Prestito a premi a favore della Cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali e della Cassa dell'opera pia protettorato di S. Giuseppe » (N. 21) — Parlano i senatori Ricotti, Del Zio, e Cannizzaro, presidente dell'Ufficio centrale — Rinvio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Tumultuazione della salma del senatore Francesco Ferrara nel tempio di S. Domenico in Palermo » (N. 73) — Volazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra, della marina e di agricoltura, industria e commercio.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

CHIALA, segretario, legge:

« N. 36. — Il signor senatore Salvatore Fusco, insieme ad altri 48 proprietari della provincia di Napoli, fanno istanza al Senato per ottenere una modificazione al disegno di legge: « Ordinamento degli uscieri giudiziari ».

« 37. — Il signor Gennaro Marotta ed altri uscieri di conciliazione del comune di Napoli fanno istanza *identica alla precedente*.

« 38. — Il signor Santi Vannuzzi, presidente dell'Associazione fra gli impiegati e funzionari esattoriali d'Italia, fa istanza al Senato, a nome di quel sodalizio, perchè venga modificato il disegno di legge riguardante la « Riscossione delle imposte dirette ».

« 39. — Il presidente dell'Unione delle Camere di commercio italiane manda un ordine del giorno ed alcune osservazioni relative al disegno di legge: « Sugli infortuni del lavoro »,

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 460,000 per la esecuzione delle opere di sistemazione della darsena di Ravenna » (N. 44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per: « Autorizza-

zione della spesa di L. 460,000 per la esecuzione delle opere di sistemazione della darsena di Ravenna ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge :

(V. Stampato n. 44).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 460,000 per la esecuzione delle opere di sistemazione della darsena di Ravenna.

(Approvato).

Art. 2.

Tali opere sono dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie agli effetti dell'art. 13, capoverso primo, del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato col R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

(Approvato).

Art. 3.

La suddetta spesa di lire 460,000 sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e ripartita per metà sull'esercizio finanziario 1902-903, e per l'altra metà su quello 1903-904.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Discussione del progetto di legge: « Sul lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge :

(V. Stampato N. 9).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Ponti.

PONTI. Signori senatori! Ho l'onore di parlare per la prima volta davanti a voi, e mi auguro che vorrete essermi larghi di quella indulgenza, che è nelle tradizioni sapienti e gentili di questo alto consesso.

Del resto io non abuserò, con troppo lungo discorso o con proposte di modificazioni radicali, della vostra pazienza, anche perchè questa legge da gran tempo aspetta di essere chiamata a soddisfare alcune legittime aspirazioni della classe lavoratrice, e non vorrei, fosse pure colle migliori intenzioni, rendermi impuntabile d'aver contribuito agli indugi.

Mi atterrò quindi di preferenza a varie considerazioni di massima dopo tutto abbastanza consona al pensiero ultimo che informa l'elaboratissima relazione dell'Ufficio centrale, e ad alcune raccomandazioni, le quali non mancheranno di portare qualche beneficio alla causa degli operai, se piacerà al Governo di tenerne il dovuto conto nell'esecuzione del piano di legislazione operaia, che sta nel suo programma e che è richiesto dalle mutate condizioni della vita economica e sociale.

La legge che ci si trova davanti presenta molti pregi e qualche difetto.

I pregi principali saranno presto enumerati.

Opportune a mio avviso nelle linee generali le nuove restrizioni introdotte riguardo al sesso ed ai limiti di età e di orario nell'esercizio del lavoro.

Pare a me che le misure prescritte nei primi articoli del disegno di legge rappresentino un notevolissimo progresso in confronto alla legge vigente e, salvo qualche eccezione, una discreta transazione fra le convenienze delle diverse industrie e fra alcune necessità egualmente ponderabili, cioè: la necessità di circondare di una più efficace tutela l'esistenza fisica delle classi lavoratrici, la necessità di non comprometterne l'esistenza economica, aggiungendo una causa legale a quelle naturali, che alimentano spesso la disoccupazione, e la necessità di non menomare troppo sensibilmente la sola condizione su cui riposa l'unica superiorità del nostro sistema industriale sui sistemi forestieri: l'abbondanza della mano d'opera.

Opportune inoltre le disposizioni, che, a guisa per es. dell'art. 2 comma 3, coll'esigere dai giovani lavoratori un attestato di frequenza alla scuola elementare, danno un implicito incitamento all'attuazione della legge sulla istruzione obbligatoria, o che, a guisa degli articoli 5, 8 e 9, coi limiti imposti alle donne ed ai fanciulli nei rispetti del lavoro notturno e dei riposi diurni e settimanali, giovano anche ad esercitare un'azione moderatrice e salutare su tutta l'economia del lavoro industriale.

Opportuno da ultimo il concetto (risultante dall'art. 12 e dallo stesso ordine del giorno con cui si chiude la magnifica relazione parlamentare dell'onorevole Di Sangiuliano) grazie al quale s'intende rendere più effettiva l'applicazione della legge, anche mediante l'istituzione di apposito personale e di appositi organi.

Infatti l'esperienza ha dimostrato, che le norme vigenti non furono per l'addietro osservate quanto sarebbe stato desiderabile.

Pur troppo la piaga dell'inosservanza delle leggi è quasi cronica in Italia, e forse più comune che non si creda anche in altri paesi. Nondimeno deve cessare l'incredibile anomalia, peculiare al paese nostro, per cui alle cause subiettive d'inosservanza s'aggiungono eziandio quelle la cui responsabilità, per una deplorabile ironia delle cose, risale ai pubblici poteri.

Nè mi dorrebbe che i tempi e le circostanze si rendessero poco per volta propizi all'esperimento d'un istituto, che figurava all'art. 13 della già citata relazione, ma che non trovò fortuna nella recente discussione avvenuta presso l'altro ramo del Parlamento. Trattavasi, cioè, di completare il controllo dei pubblici ufficiali sugli opifici mediante il concorso di rappresentanze locali di intraprenditori e di operai.

L'idea era plausibile, ad onta di qualche probabile inconveniente, anche in omaggio a quel principio rappresentativo, che è oramai caratteristica fondamentale di tutti gli ordinamenti politici democratici.

Esso veramente suole esplicarsi più spesso come mezzo di delegazione del potere legislativo ed esecutivo da parte dei cittadini agli organi dello Stato, che come mezzo di esecuzione delle leggi.

Tuttavia noi rileviamo accentuarsi sempre più la tendenza, secondo la quale, segnata-

mente in materia economica, gli interessati amano affermare il proprio intervento ed il proprio controllo nell'attuazione dei provvedimenti che li concernono. Ed è chiaro che lo Stato deve, ove possa, assecondare e incoraggiare codesta tendenza, volta a sostituire in tutto o in parte alla sua opera diretta il concorso di rappresentanze elettive degli amministratori, se vuole che, col moltiplicarsi delle leggi e col complicarsi dei rapporti sociali, le sue attribuzioni non assumano proporzioni iperboliche, e che le feconde competizioni della vita economica siano munite d'un impulso o d'un correttivo per così dire automatico in tutti quei casi, nei quali l'azione dei pubblici poteri riuscirebbe insufficiente od incompetente.

Onorevoli colleghi, ho parlato anche dei difetti del presente disegno di legge.

Eccone qualcuno:

Io vedo, per esempio, sancite all'art. 1 speciali restrizioni circa i limiti d'età per il lavoro delle miniere, e consento senz'altro nel cauto criterio che le ha ispirate.

Ma certo non sfugge alla perspicacia vostra, che là dove i pericoli per l'igiene, piuttosto che nella durata del lavoro o nel sesso o nell'età degli operai, sono insiti nel modo con cui l'industria si esplica, occorrerebbe che alle restrizioni comuni già menzionate fossero aggiunte altre restrizioni specifiche, senza delle quali le prime rischierebbero d'avere una portata illusoria.

In altre parole, sembra a me, ed è sembrato pure ad altri, che se si intenderà veramente d'addivenire ad una efficace tutela del lavoro nelle miniere di zolfo, sarà d'uopo, presto o tardi, determinare altresì i pesi massimi, oltre i quali non dovrebbero essere mai assoggettate le gracili forze dei fanciulli.

Queste lacune ed altre siffatte, che si riferiscono ai lavori insalubri e pericolosi, quali, ad esempio, il lavoro delle risaie, mettono in luce la convenienza, che l'attuale disegno di legge trovi un logico ed armonico complemento, come già si verifica per alcune ottime prescrizioni sul puerperio e sull'allattamento nonché sull'igiene dei locali negli opifici, in ulteriori provvedimenti riguardanti la prevenzione e la cura delle malattie professionali; ben inteso nei limiti che in tutte le cose sono prefissi da

ciò che è inevitabile a ciò che sarebbe desiderabile.

Osservo inoltre che, all'art. 5, si è certo creduto d'attenuare gli effetti d'una profonda perturbazione nel lavoro notturno, consentendo alle donne d'età superiore ai 15 anni di continuare la loro permanenza negli opifici, a cui esse si trovano presentemente addette, per altri 5 anni dopo la promulgazione della nuova legge; o di colmare al caso durante un triennio, dietro autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, i vuoti che per avventura si producessero nelle file del personale più giovane.

L'intenzione è buona, ma le credute agevolazioni non riusciranno egualmente provvide, in ispecie per le industrie tessili, quali la cotoniera, la lavorazione della lana, ecc.

Dove la mano d'opera non abbonda, data per giunta la consuetudine per cui, segnatamente nelle campagne, le donne andando a marito cessano di frequentare gli opifici, impedire quasi ad un tratto l'ingresso nelle fabbriche ai fanciulli dai 12 ai 15 anni e alle donne minorenni, equivale a sospendere pure ad un tratto il possibile funzionamento degli opifici stessi. Si tolga, infatti, il modo di rifornire di personale un solo riparto, e tosto si troveranno ridotti ad una forzata inazione anche gli altri riparti.

Io temo che le adottate ibride agevolanze possano essere causa di danno comune ad industriali e ad operai. Nè voglio tacere che, a mio giudizio, si sarebbe meglio avvisato ai complessi bisogni dell'industria, se, come disponeva un precedente disegno di legge dell'onorevole Barazzuoli, anzichè coll'esonerare dall'osservanza del presente articolo per un tempo considerevole tutte le donne d'età superiore ai 15 anni o dare facoltà discrezionali, come risulta dal quarto comma, al potere esecutivo, si fosse più utilmente e armonicamente supplito, col differire avanti tutto di tre o quattro anni l'audata in vigore di questa disposizione.

Così facendo, si sarebbe dato un carattere di vera gradualità all'attuazione della nuova legge evitando senz'altro ai lavoratori e alle lavoratrici d'età inferiore ai 15 anni, e forse agli altri loro compagni, la prevedibile iattura d'una repentina disoccupazione, e dando modo in pari tempo agli industriali di provvedere agevol-

mente, con nuovi impianti, alla successiva occupazione del personale prima adibito al lavoro notturno.

Devo pure segnalare, a proposito di lavoro notturno, un altro inconveniente. Il legislatore ha creduto opportuno di stabilire anche per esso l'obbligo di certi riposi, ed astrattamente parlando, non si può dargliene torto. Ma se si riflette che in via pratica il riposo di un'ora e mezza su 10 a 11 di lavoro equivarrà per l'operaio ad un gratuito prolungamento d'orario e ad una gratuita maggiore perdita di sonno, se si riflette che gli opifici in generale non sono muniti di locali idonei a raccogliere di notte quegli operai, che durante i riposi diurni sogliono invece fare ritorno alle rispettive case, non sarà difficile capacitarsi, che la nuova disposizione sortirà indubbiamente effetti ben diversi da quelli che se ne aspettano.

Un'altra anomalia di molta gravità si verifica per l'industria della seta, relativamente al lavoro diurno e in particolare per effetto dell'art. 1. Ivi è detto, dopo la prescrizione del limite comune di 12 anni per l'ammissione negli opifici, che potranno però rimanere i fanciulli di 10 anni compiuti, che già si troveranno impiegati alla data dell'attuazione della legge.

E sta bene. Ma essendo d'altra parte sospesa quasi improvvisamente la facoltà di assumere nuovo personale, tanto dai 9 ai 10 anni che dai 10 ai 12, nè essendo coordinati gli orari, come si induce dall'art. 7, tra le fanciulle di età inferiore ai 15 anni e quelle di età superiore; tutto ciò vorrà dire, in lingua povera, sottoporre ad una troppo brusca mutazione gl'impianti tecnici degli intraprenditori e in primo luogo l'economia domestica di molte migliaia di piccole operaie, che già contavano sulla prospettiva di una imminente occupazione nei setifici.

È quindi indispensabile, che tanto in rapporto al lavoro notturno quanto in rapporto agli articoli 1 e 7 e ad altri particolari opportunamente chiariti nella relazione dell'Ufficio centrale, intorno ai riposi diurni invernali e settimanali e alle denunce, nell'interesse dell'industria serica, il Governo si persuada di una necessità, della necessità cioè di mitigare per quanto è possibile (mediante un largo e ragionevole uso delle facoltà che gli sono attribuite, e mediante savie disposizioni regolamentari) le conseguenze che potrebbero derivare da una

interpretazione troppo rigida della legge, se non vogliamo che siano troppe e giuste le lagnanze, che solleveranno prima d'ogni altro le stesse classi lavoratrici contro un sistema di provvedimenti, che, sebbene umanitariamente escogitato, rappresenta in molta parte una innovazione troppo subitanea nell'assetto della nostra economia industriale. Ed a questi intendimenti s'informa appunto il mio ordine del giorno, che spero sarà favorevolmente accolto.

Nè voglio dubitare che le mie osservazioni possano sembrarvi eccessive, onorevoli colleghi.

Se vi piacerà di considerare che la presente legge conta al proprio attivo, sotto l'aspetto della modernità, la sanzione di norme ancora più ardite di quelle accolte ad unanimità dal Congresso di Berlino, dove l'Italia era rappresentata dagli illustri senatori Boccardo, Bodio e comm. Stringher; se vi piacerà di considerare che le nuove disposizioni si spingono ben oltre i voti formulati nel '97 in una magistrale discussione del Consiglio superiore d'industria e commercio, i quali su proposta di competentissimi, come il senatore De Angeli, l'onorevole Crespi e il senatore Pisa, tendevano a limitare il divieto del lavoro notturno ai soli fanciulli di età inferiore ai 15 anni e alle sole donne minorenni, e a riconoscere l'opportunità di una dilazione di ben 4 anni; se vi piacerà di considerare che la presente legge porta una radicale rivoluzione in un'industria, che, come la serica, occupa ben 200,000 persone di cui 30,000 fanciulli minori ai 12 anni, e in un'altra, che, come la cotoniera, nei riguardi del solo lavoro notturno interessa molte decine di migliaia di lavoratori e impianti meccanici per un valore di parecchie decine di milioni; se vi piacerà di considerare tutte queste cose, ripeto, non stimerete superflua la voce, che, richiamando tutti sul terreno della realtà, si permette di avvertire: riformiamo pure, ma riformiamo con prudenza e soprattutto per gradi, seguendo anche in ciò gli ammaestramenti che ci dà la natura colle leggi progressive, ma lentissime, a cui si attiene nel corso delle sue mirabili trasformazioni.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, mi fo lecito venire alle due raccomandazioni alle quali da principio accennavo: *Scuola complementare di ripetizione, riposo domenicale.*

L'istruzione complementare, coordinata alle industrie, vige in altri paesi, come ad esempio la Svizzera, ed ha fatto una prova eccellente.

Ad essa si deve in gran parte, se in quei paesi la partecipazione dei cittadini all'esercizio dei pubblici diritti, avviene in un modo più cosciente e più soddisfacente che da noi.

Si deve pure ad essa, se le classi lavoratrici, altrove certamente non più laboriose, più parsimoniose e più intelligenti che in Italia, acquistano di leggieri la perizia tecnica indispensabile per consentire il possibile e simultaneo incremento dei salari coi possibili e corrispondenti risparmi nei costi di produzione; mentre pur troppo la sua insufficienza fra i nostri lavoratori obbliga spesso l'industria nazionale a ricorrere a scelti operai forestieri, per la soprintendenza ai vari reparti degli opifici, o a vedere talora in gran parte menomati i vantaggi, che potrebbero derivarle dall'abbondanza della mano d'opera e da salari relativamente più miti.

Nè è da meravigliarsi se, in ragione d'una siffatta maggiore elevazione morale, in Svizzera ed altrove più agevolmente che in Italia i lavoratori assorgono alla capacità di trattare direttamente i propri affari, o di fruire saviamente di certe istituzioni, le quali, sia a scopo di previdenza, sia eccezionalmente a scopo di resistenza nella inevitabile lotta degli interessi, riescono contro gli eccessi della concorrenza, correttivo tanto più salutare e strumento di progresso economico tanto più sicuro, quanto meglio s'informano ai caratteri della spontaneità, e della specificità professionale, e quanto meglio si sottraggono alle suggestioni sovversive.

In Svizzera esistono due tipi di scuola complementare.

L'uno fa seguito alla scuola elementare; si protrae con due classi fino al quindicesimo anno degli alunni e forma una specialità dei Cantoni più progrediti e più ricchi; ma non potrebbe fare al caso nostro, perchè presuppone una istruzione elementare completa e una ben diversa organizzazione industriale.

L'altra invece, che prende il titolo di « Scuola complementare di ripetizione », raccoglie per non più di alcune ore alla settimana i fanciulli dai 13 ai 14 anni, si coordina agli orari delle fabbriche colla ripartizione in diversi turni, ed ha per scopo di rinfrescare nella mente degli

alunni le materie della scuola elementare, col-l'aggiunta di alcune nozioni sulla morale, sui doveri del cittadino, sull'economia domestica per i maschi, ed anche sui lavori casalinghi per le fanciulle.

Questo secondo tipo di scuola complementare, ovunque è stato attuato, porta ottimi frutti; e pare a me, che in attesa di tempi migliori e di istituti più organici, al Governo non dovrebbe costar molto il venire in aiuto con appositi sussidi ai comuni ed agli intraprenditori, che per avventura si dimostrassero volonterosi di estendere il nobile esempio anche al nostro paese.

Una scelta appropriata ed una sagace utilizzazione dei maestri comunali, nei territori dediti all'industria, potrebbe apprestare la piattaforma iniziale ad un siffatto insegnamento, che dovrebbe funzionare, senza forte dispendio e senza pratiche difficoltà, nelle aule delle scuole pubbliche nelle ultime ore del sabato o nei giorni festivi.

L'iniziativa privata degli intraprenditori in altre istituzioni consacrate al miglioramento delle classi lavoratrici ha già dato prove abbastanza valide, perchè si possa ritenere che anche in questa materia una modesta cooperazione dello Stato avrebbe un esito felice.

E la scuola complementare di ripetizione, a base di iniziative spontanee e locali, diventerebbe in tal modo reale integrazione ai vantaggi pur troppo scarsi che si raccolgono dall'istruzione obbligatoria, soprattutto fra le popolazioni operaie rurali; rappresenterebbe un'utile esperienza ed una prima tappa verso l'adozione di future misure legislative, atte a conciliare metodicamente e definitivamente l'alto interesse dell'istruzione professionale colle esigenze della nuova industria.

Vengo ora ad un secondo punto.

L'art. 9 stabilisce l'obbligatorietà del riposo settimanale per le donne e i fanciulli. Io avrei preferito invece che si fosse parlato di riposo festivo o quanto meno domenicale. E poichè la legge non risolve un problema, che io credo di primaria importanza per la nostra convivenza sociale, così l'argomento è oggetto d'una viva raccomandazione al Governo.

So bene che a rigor di logica sarei autorizzato a ragionare in questo modo: La religione dello Stato è la cattolica, la religione profes-

sata dalla grande maggioranza degli Italiani è la cattolica, e questa religione è indubbiamente professata da quella che si potrebbe dire la totalità dei lavoratori manuali addetti alle diverse industrie.

Quindi con tutto il rispetto dovuto alla libertà di coscienza, che altamente sento e altamente professo, si renda nondimeno omaggio, dacchè la legge prescrive un giorno di riposo settimanale, alla religione ed ai voti della maggioranza degli interessati, dando la preferenza ai giorni festivi o quanto meno domenicali.

Ma so d'altra parte, che una simile argomentazione, addotta come punto di partenza d'una deliberazione legislativa, andrebbe con molta probabilità a cozzare fuori di qui contro certi pregiudizi speciosi ed irriducibili, dipendenti dal vezzo di confondere abbastanza spesso i riguardi dovuti alla religione coll'indulgenza verso il clericalismo.

Laonde dirò soltanto: se volete che i controlli rendano più facile in avvenire l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, o di altre nuove leggi per avventura connesse coll'obbligo del riposo ebdomadario, incominciate fin d'ora a ridurre ad unico denominatore le giornate di riposo, prescegliete come denominatore comune consacrato da certa usanza il giorno festivo o domenicale, e certamente sarà tolto una volta per tutte l'adito alla maggior parte degli equivoci, degli abusi e delle mistificazioni.

Se volete preparare l'ambiente industriale per un pratico esperimento della scuola complementare di ripetizione testè raccomandata, vogliate favorire anche per questo rispetto una razionale unificazione della giornata legale di riposo. Le ore della domenica infatti o quelle serali del sabato, anche a costo di qualche strappo negli orari delle manifatture, saranno sempre le più acconcie per la vagheggiata innovazione.

Se volete infine diffondere l'ottima usanza del riposo settimanale, anche a favore delle età e delle classi che, in base alle presenti norme, sfuggono ad una tutela legale, fate ancora come io dico.

Dappoichè è chiaro che, se nei giorni domenicali avranno riposo indistintamente tutte le fabbriche, per naturale ripercussione non funzioneranno neppure le amministrazioni che ad

esse si trovano preposte, nè le aziende commerciali che da esse traggono alimento, nè tutti i servizi o le prestazioni secondarie che da esse dipendono; onde cesserà la stridente anomalia, per cui la consuetudine civile igienica e morale delle salutari periodiche intermittenze alternate colle quotidiane fatiche, non trova in Italia (pur sempre in opposizione a ciò che praticasi altrove) alcuna sanzione, sia nelle favorevoli disposizioni della legge che nella opinione pubblica acquiescente a costumi tradizionalmente radicati.

Il voto da me esposto è nell'animo di migliaia e migliaia di lavoratori della terra e delle fabbriche, in nome dei quali non esito a dichiararmi moralmente autorizzato a rendere testimonianza, e riceveva un'ulteriore e solenne conferma in recenti pubbliche manifestazioni, a cui faceva eco una analoga iniziativa, testè sorta nell'altro ramo del Parlamento.

Espero io stimo che il Governo farebbe bene ad abbracciare il proposito d'estendere ragionevolmente l'obbligatorietà del riposo ebdomadario, come vediamo del resto più espressamente accadere in Francia, dove l'assemblea legislativa, non più di poche settimane or sono, prendeva un'eloquente deliberazione in merito.

Anzi il Governo farebbe meglio addirittura, seguendo in ciò l'esempio di altri Stati non meno progrediti della Francia, a consacrare in qualche modo, in questa occasione o nella prima occasione propizia, ben inteso cogli indispensabili temperamenti, il principio del riposo festivo domenicale, come quello che sarebbe essenzialmente atto a conciliare, con formula semplice ed universale, tutte le esigenze e tutti i legittimi desiderati.

Ancora poche parole ed avrò finito.

Onorevoli colleghi, come già ho detto, non esito a sottoscrivere, in massima, al presente disegno di legge, salvo gli appunti fatti, anche nel riflesso che il medesimo, unitamente a quello che fu precedentemente discusso sull'Ufficio del lavoro, e forse ad altri, dei quali è stata annunciata prossima la presentazione, risponde ad un concetto plausibile della missione dello Stato moderno, che da statico, si scusi il bisticcio, si è fatto via via dinamico ed evolutivo.

E valga il vero: la dottrina classica individualistica o liberistica è pressochè sul tra-

monto, così come sono sul tramonto le esigenze politiche e sociali che ne determinarono prima d'ora, in un peculiare momento storico, la concezione teorica e la pratica effettuazione.

Tutti, o quasi, sono d'accordo oramai nel riconoscere che, se per molti riguardi può e deve prevalere nella dinamica politica e sociale l'iniziativa personale dei cittadini, che se per altri riguardi lo sviluppo della libera associazione nelle svariate sue forme fornisce un potente ausilio per l'esercizio di codesta iniziativa, pur tuttavia di fronte al continuo differenziarsi, complicarsi e moltiplicarsi dei rapporti, lo Stato non può rimanersene del tutto inattivo. Il suo intervento è spesso necessario, sia che si tratti di mantener salve le ragioni della vita individuale di fronte all'organizzarsi di quella collettiva, o le ragioni della vita collettiva di fronte alle competenze di quella individuale, sia per sostituirsi talora alle iniziative dell'una e dell'altra, con azione propulsiva tutelare ed integrativa, per il conseguimento di quei fini di vantaggio comune, a cui esse sole non basterebbero.

Espero noi assistiamo alla graduale realizzazione d'una necessità storica, superiore alle previsioni umane o ai pregiudizi dottrinari, per cui lo Stato, tenendo una via mediana fra la concezione intransigente ed unilaterale dell'individualismo ed alcuni postulati dello stesso collettivismo, deve piegarsi via via all'esperimento di nuove e imprevedute funzioni, volte alla protezione e alla tutela di tutti gli interessi legittimi e di tutte le classi, e allo sviluppo dei vincoli di solidarietà sociale.

Tant'è che l'antitesi sostanziale dei nuovi partiti politici in formazione, nell'attuale momento, anzichè dall'antico conflitto fra coloro che nulla volevano innovare e coloro che tutto volevano sovvertire, accenna mano mano a trarre la propria caratteristica dalla divergenza dei metodi, non però sempre refrattaria ad opportuni e gradualmente compromessi, intorno alla qualità ed ai limiti della funzione di Stato.

Guai però, se dalla mutata idea dei compiti dello Stato e dei programmi dei partiti o dell'accresciuta clamorosa partecipazione delle masse popolari, al reggimento della pubblica cosa, si volesse inferire che siano cessate le ragioni per legittimare una decisa e benefica influenza dei principî di conservazione e di mo-

derazione nello svolgimento della vita politica, così come vorrebbero coloro i quali non ascoltano che i consigli del sentimento e della passione!

Epperò, di fronte alle persistenti agitazioni del paese, lasciatemi soggiungere (anche a costo di buscarmi fuori di qui uno dei gratuiti rabbuffi che, da qualche tempo a questa parte, rappresentano un singolare privilegio della tribuna senatoriale) lasciatemi soggiungere, ripeto, che a soddisfare i veri e durevoli interessi dei lavoratori, maschi e femmine, giovani od adulti, non possono certo bastare leggi di tutela igienica, d'istruzione professionale, d'incoraggiamento alla previdenza, di sgravio tributario, od altre simili.

Ben vengano codeste leggi.

Ma nell'ora in cui, senza acconcia preparazione ed educazione civile, gran parte del paese si trova in balia agli scioperi e alle manifestazioni più intemperanti della lotta di classe, il Governo farà opera savia, non dimenticando che il mezzo più sicuro per il miglioramento economico delle classi lavoratrici e per una più diffusa distribuzione della ricchezza, consiste, avanti tutto, nel promosso accrescimento della produzione, e che indarno si può sperare codesto accrescimento dall'organizzazione sistematica e cronica della discordia civile.

Esso farà bene a ricordarsi, nell'ora in cui, mediante un abile collegamento di associazioni politiche ed economiche, si va progressivamente costituendo un nuovo Stato nello Stato, che a torto s'invoca dai nemici delle istituzioni la comoda bandiera di una fallace libertà, per voler dispensate la collettività ed il lavoro da acconci freni legislativi, analoghi a quelli che il nostro diritto già da lungo tempo ha saputo imporre tanto all'individuo che al capitale, a scongiuro di ogni sopraffazione nell'esercizio del diritto di libertà.

Mi permetto di ricordare, proprio nel momento in cui noi vediamo dilagare la propaganda dell'odio, rallentarsi i vincoli della famiglia, e dovunque e in tutte le classi obliterarsi poco per volta le più elementari nozioni del senso morale, che missione dello Stato dev'essere non pure d'istruire, ma altresì e soprattutto d'educare.

Mi permetto di ricordare a questo proposito, non fosse altro che a titolo di augurio per lo

avvenire del mio paese, che i popoli più civili e più forti (in mancanza di valide sanzioni umane) pur non abdicando ad alcuno dei diritti della potestà civile, hanno sempre usato attendersi e procurarsi dalla religione un ausilio per la moralità e per la concordia sociale, assai più efficace che all'Italia non sia dato sperare dal lungo suo dissidio colla Chiesa, in parte senza dubbio inevitabile, ma troppo spesso, diciamolo pure, inutilmente esacerbato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisa.

PISA, *relatore*. Onorevoli colleghi, rare volte un peso così grave è stato imposto ad omeri così esili; ho perciò bisogno ancor più delle altre volte della preziosa indulgenza del Senato, inquantochè non so se riuscirò come vorrei, ad essere assai conciso, e non so se riuscirò ad essere in pari tempo chiaro, come esigerebbe la materia complessa oggi in discussione.

Al progetto di legge odierno infatti, che reputo uno dei più importanti fra quelli appartenenti alla legislazione sociale, si collegano molte questioni, ciascuna delle quali porterebbe con sè la necessità di una trattazione assai larga.

Mi basti qui soltanto accennare al limite di età per i fanciulli e per le donne nel lavoro industriale non sotterraneo, alle norme del lavoro sotterraneo, alle norme per il lavoro notturno, all'orario del lavoro per donne e fanciulli, alle norme che riguardano i lavori insalubri e pericolosi, alle regole relative alle lavoratrici puerpere o gestanti; al riposo intermedio nel lavoro; finalmente alle norme riguardanti il riposo settimanale; e tralascio gli argomenti meno importanti, ma pur sempre degni di rilievo, che stanno racchiusi in questo disegno di legge.

Ora, per quanto cauta concisione, e per quanto doveroso riserbo debba imporsi il legislatore per non intervenire nelle forme e nelle modalità del lavoro, che in caso di constatata necessità sociale, si trova il legislatore stesso tuttavia di fronte a gravissime difficoltà per contemperare queste necessità sociali coll'interesse economico nazionale, in cui si compenetrano la vita dell'industria e l'esistenza di coloro che all'industria si dedicano; degli imprenditori e dei lavoratori. Ora sembra al vo-

stro Ufficio centrale che in questo progetto di legge, se non tutte queste difficoltà, la massima parte di esse, sieno state superate felicemente, e siasi potuto conseguire l'utile sociale altissimo della tutela, che è imposta al lavoro delle donne e dei fanciulli, dai doveri della civiltà, e contemporaneamente sia stato garantito l'interesse dell'economia nazionale.

E che ciò sia lo dimostrano, d'altronde, anche indirettamente il tenore della discussione avvenuta alla Camera dei deputati, e le stesse numerose petizioni giunte al Senato.

Da una parte molti operai, e *si noti*, anche molti industriali, chiedono provvedimenti più energici, e credono che si sia proceduto troppo timidamente. Dall'altra parte da alcuni industriali si muove l'appunto opposto e si dice che si sono precorsi gli eventi, e che in qualche punto vi ha da temere danno per qualcuna delle nostre industrie, la quale non sarebbe in condizioni così floride da portare il peso di alcune fra le restrizioni stabilite da questo disegno di legge.

Ora sembra al vostro Ufficio centrale che tanto gl'impazienti da una parte, quanto i timidi dall'altra abbiano argomentato unilateralmente, e che invece si debba riconoscere che l'opera del legislatore è stata saviamente ispirata dal duplice scopo, che ho già accennato, della tutela di altissimi interessi sociali, e della salvaguardia insieme degl'interessi dell'economia nazionale.

Certo io non tedierò il Senato, illustrando le singole disposizioni del disegno di legge.

Mi riferisco in proposito a quanto l'Ufficio centrale ha cercato di esporre, il più chiaramente possibile, nella relazione; però mi corre l'obbligo di rispondere alle osservazioni fatte dall'onor. senatore Ponti, mio egregio amico. Egli in massina, mi pare, si è dichiarato favorevole al progetto di legge, riservandosi soltanto di presentare un ordine del giorno, in un senso determinato, che mi è sembrato sia quello di invitare il Governo a usare dei propri poteri discrezionali, affine di diminuire quei perturbamenti che, per avventura dal passaggio dalla vecchia legge alla nuova fossero temibili per alcune industrie.

Adunque l'onor. mio amico Ponti mi sembra che accetti nel suo complesso il disegno di legge, e infatti non propone a questo emenda-

menti di sorta, ma un semplice ordine del giorno, che l'Ufficio centrale si riserva di esaminare, e che se suona nei sensi testè da me espressi, l'Ufficio centrale non avrà, per parte sua, difficoltà ad accogliere, in quanto è consono con le dichiarazioni fatte dalla relazione medesima. Con tutto ciò, ripeto, mi corre l'obbligo di occuparmi delle riflessioni fatte nel suo facondo discorso dall'amico senatore Ponti.

E comincio dalla sua prima obiezione relativa al lavoro sotterraneo.

Lamentava l'onor. senatore Ponti che non si fosse pensato nella legge alla questione importante del peso massimo che sia permesso di far portare a ogni operaio (*segni di diniego del senatore Ponti*)... Non avrò ben capito, ma io ho sentito parlare di peso massimo, che si possa permettere di portare agli operai addetti a queste miniere. Non solo; ma egli teneva pur parola delle lavoratrici addette alle risaie.

Ora sembra all'Ufficio centrale che, anche per analogia di quello che è accaduto con la vecchia legge, sia questa materia piuttosto regolamentare, che appartenente alla legge medesima.

Senza dubbio il Governo nel regolamento, come fece relativamente alla legge del 1886, farà anche ora, occupandosi di questi punti secondari che sono certo importanti, ma che non hanno rilievo tale, da essere menzionati nella legge medesima, a scanso di soverchia mole e di difficoltà di interpretazione.

Soggiungeva l'onor. senatore Ponti, riferendosi all'art. 5, che era spiacevole che si fossero senz'altro esclusi dal lavoro i fanciulli inferiori ai 15 anni di età, e si riportava altresì, citando fra gli altri il mio nome in appoggio a questa sua tesi, alle deliberazioni del Consiglio superiore del commercio nel 1897.

Chi parla era presente difatto a quelle riunioni del Consiglio Superiore del commercio, di cui d'altronde ha qui sottomano le deliberazioni. Ma debbo rammentare che appunto da esso Consiglio, se si è votato un periodo transitorio di quattro anni relativo alle donne, non si è votato periodo transitorio di sorta relativo all'esclusione dal lavoro dei fanciulli superiori ai 15 anni. La deliberazione perciò del Consiglio Superiore del commercio collima interamente con quella del disegno di legge oggi in discussione, per quanto riguarda i fanciulli superiori ai 15 anni. D'altronde, trattandosi di

lavoro notturno, questi fanciulli inferiori ai 15 anni, a norma della legge e del regolamento vigente, non sono ammessi a lavorare, che con orario limitato. E precisamente all'art. 9 del regolamento relativo alla legge del 1886 sta scritto, trattandosi di lavoro notturno: « salvo nel caso contemplato nel seguente capoverso, ne è vietato l'esercizio ai fanciulli che non hanno compiuto il 12° anno, e ne è limitata la durata a sei ore pei fanciulli dai 12 ai 15 anni ».

E poi nel capoverso si dice che « il ministro d'agricoltura ecc., ecc., potrà consentire il lavoro notturno anche ai fanciulli che non hanno compiuto il 12° anno, limitandone però sempre la durata a sei ore ».

Adunque, a norma della legge e del regolamento vigente, a questi fanciulli non è permesso il lavoro notturno più lungo di sei ore. Ciò implica che, a meno d'infrazione di legge, riesce difficile coll'organizzazione odierna del lavoro, e specialmente nell'industria cotoniera, d'impiegare questi fanciulli nel lavoro notturno. In altri casi, è bensì vero, si potrebbe applicare quel sistema, tanto esaltato dallo Stuart Mill, da Lord Russell e da Lord Brougham, chiamato *Half time system* (sistema delle due mute) ma riesce difficilissimo invece di impiegarlo nel lavoro notturno, perchè si comprende di leggieri quanti ostacoli sianvi a cambiare squadre, e fra gli altri a spedire alle loro abitazioni dei ragazzi inferiori ad una certa età nel cuore della notte.

Dunque colla legge attuale non si viene a peggiorare le condizioni di cose esistenti. E sta di fatti che questi ragazzi inferiori ai quindici anni non potrebbero essere addetti al lavoro notturno, anche senza la limitazione della legge odierna.

Ma, ha osservato l'onor. amico Ponti, che, specialmente coll'art. 1°, un'industria importantissima nel nostro paese, l'industria della seta, riceverebbe gravissimo nocumento per l'età portata ai dodici anni, che escluderebbe una gran parte delle maestranze seriche.

Avanti tutto è mio obbligo ripetere quanto si espose nella relazione. Non si tratta di un brusco mutamento, perchè vi ha la disposizione transitoria, che autorizza a mantenere sul lavoro i fanciulli di dieci anni, che si troveranno in questi opifici all'attuazione della legge.

Soggiungo che l'attuazione della legge, a norma di una disposizione della legge medesima, non potrà accadere che fra dodici mesi circa, o dieci almeno (sei e quattro, prescritti per la formazione del regolamento e per gli altri termini).

Adunque anche oggi gli industriali serici possono, volendo, ammettere ancora nei loro opifici ragazzi di nove anni di età, ossia i ragazzi di età prescritta dalla legge vigente; soltanto dopo che questa legge sarà pubblicata, dovranno man mano cominciare a non più ricevere nei loro opifici ragazzi di nove anni, per non essere costretti poi a licenziarli, quando venga l'attuazione della legge.

Messe le cose in questi termini, e riflettuto che d'altronde colle statistiche stesse dell'associazione serica di Milano, assai competente, questi ragazzi di nove e dieci anni non rappresenterebbero, che un coefficiente di due e un quarto a due e mezzo per cento circa della maestranza totale, comprende il Senato che il danno temibile, anche per queste famiglie dei lavoratori, è invero assai tenue. Si deve poi aggiungere che oltre alla Camera di commercio di Milano, che rappresenta certamente il massimo centro dell'industria serica in Italia, la quale si è dichiarata decisamente avversa a questa domanda degli industriali serici, anche l'Unione delle Camere di commercio di tutta Italia, con un telegramma giunto in questi giorni, ha insistito perchè si mantenga rigidamente questo termine dei 12 anni, non reputando che alcun nocumento ne possa venire all'industria della seta.

E qui per non dilungarmi sull'argomento, mi basta solo di accennare al motivo principale che si adduce come molto persuasivo, cioè che per l'industria serica, questo cambiamento nell'età importerà una così lieve differenza di costo del prodotto, da non far temere certo danno alcuno, visto invece il costo assai elevato della materia greggia e lavorata. Per l'industria serica, come tutti sanno, si è trattato ben sovente di differenze di decine di lire nel prezzo della materia prima, o del prodotto lavorato. Si è trattato poi ultimamente di differenze assai sensibili nel combustibile, differenze che non possono mettersi neppure a confronto con qualche centesimo, che nel caso peggiore può gra-

vare il chilogramma di seta nei primi tempi, per questo mutamento del limite di età.

L'onor. senatore Ponti ha osservato che questa legge in alcuni punti, secondo lui, precorreva troppo i tempi, in quanto che superava i limiti di età fissati dal Congresso di Berlino. È inutile che io rammenti al Senato che il Congresso di Berlino ebbe luogo del 1890. Sono trascorsi dodici anni da quell'epoca, e il Senato comprenderà come in questo dodicennio si siano modificate grandemente le condizioni della produzione industriale non solo in tutto il mondo civile, ma anche nel nostro paese; e nel nostro paese fortunatamente in bene, perchè in questi ultimi dodici anni le nostre industrie hanno fatto dei progressi davvero soddisfacenti.

Si aggiunga, per la verità, poi che solo in un punto o due la legge ha superato il limite posto dalla Conferenza di Berlino; ma ha superato questo limite allorchè la Conferenza di Berlino, fissando un limite generico, ne aveva adottato uno, dirò così, di indulgenza per i paesi meridionali, fra i quali eravamo compresi anche noi.

Concludeva questi suoi appunti l'onor. senatore Ponti, dicendo che egli sarebbe d'avviso che si riformasse con prudenza e per gradi, ed io credo appunto che questo suo avviso sia stato in precedenza e praticamente seguito dal legislatore in questo progetto di legge. Questo progetto infatti segna un passo in avanti compiuto con ponderazione, e quale lo permette lo stato attuale delle industrie nostre in Italia.

Da ultimo il senatore Ponti ha voluto trattare due punti assai importanti, che io per non stancare troppo il Senato mi permetterò semplicemente di sfiorare. Ha toccato dell'istruzione professionale e del riposo settimanale.

Quanto all'istruzione professionale l'Ufficio centrale, e credo anche il Governo, sono pienamente d'accordo con l'onor. senatore Ponti. Ho soggiunto il Governo, perchè sta in atti una lettera dell'onor. presidente del Consiglio, che risponde già in parte alle domande poste avanti dal senatore Ponti.

Come il Senato sa, nel progetto di legge di iniziativa parlamentare vi era innestata una disposizione relativa all'istruzione professionale, ma il Governo saggiamente fece riflettere che questa materia non poteva far parte di un pro-

getto eminentemente tecnico, come è l'attuale; ma che avrebbe in tutti i casi meritato dei provvedimenti speciali.

Soggiunse poi, per quanto risulta dal resoconto dell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole ministro del commercio che già, per quanto lo permettevano i fondi non abbondanti del suo dicastero, si sussidiavano in buon numero delle scuole professionali già esistenti.

E infatti, fortunatamente per noi, di queste scuole professionali, specialmente nel settentrione d'Italia, ne esistono già in discreto numero. Certo sarebbe desiderabile anche a questo riguardo un progresso, e questo obiettivo non isfuggerà alle cure del Governo, come non isfuggeranno alle considerazioni del Governo le idee espresse dal senatore Ponti relativamente alle scuole complementari di ripetizione, che il Governo potrebbe in qualche modo sussidiare e promuovere.

Quanto al riposo settimanale, io non vedo perchè si debba deplorare la dizione del progetto di legge, la quale non esclude affatto la idea espressa dal senatore Ponti. Essa lascia piena libertà a tutti gli imprenditori e a tutti i cittadini di applicare il riposo settimanale nel giorno che crederanno più adatto. Ora, siccome la grande maggioranza, per non dire la totalità dei cittadini, appartiene a un determinato culto, tutto fa credere che sarà scelto per il riposo settimanale la domenica. Non vi era necessità che in una legge eminentemente civile il Governo dovesse innestare un provvedimento, che, anche lontanamente, arieggiasse a qualche cosa, che rivestisse un'indole religiosa.

Non mi resta, che da concludere brevemente, ringraziando innanzi tutto il Senato per il benevolo ascolto, che ha voluto darmi. È certo che questo progetto di legge rappresenta nello stesso tempo una sana opera di civiltà e l'adempimento di un dovere da parte dello Stato. Io credo perciò che questo alto consenso non negherà la sua approvazione a questo disegno di legge, che è nuovo pegno di quella solidarietà sociale, in cui sta la base della prosperità di ogni popolo civile (*Approvazioni*).

BACCELLI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, ministro di agricoltura, industria e

commercio. Innanzi tutto debbo felicitarmi dell'amica concordia che esiste tra i due rami del corpo legislativo, questa concordia è la più grande malleveria della unità aegli intenti per la prosperità del nostro popolo.

Non mi pare che il Senato abbia d'uopo che io ripeta le ragioni così bene espresse dall'onorevole relatore, in ordine alle osservazioni fatte nell'eloquente discorso del senatore Ponti.

Certo io posso affermare al Senato che per quanto sarà possibile il potere legislativo accomoderà, senza offendere la legge, le piccole differenze che esistono ancora, e che in nessuna maniera possono impensierire il Parlamento.

Potrei anche accennare ad alcune particolarità, per esempio, il lavoro dei fanciulli a 9 anni nelle operazioni seriche, così temuto nell'elevazione della quantità degli anni, non è grave perchè finalmente la proporzione di quei piccoli operai negl'istituti serici non è che del decimo o dell'undecimo dell'intera popolazione.

Ma in ogni modo a tutto si può riparare, applicando via via, gradualmente, ciò che prescrive la legge.

Quanto alla scuola professionale, non solamente l'onorevole relatore ha parlato come si conviene, ma il Senato non ignora che è innanzi a lui un disegno di legge tendente a convertire i nostri attuali Istituti tecnici in tante scuole professionali.

E a me pare che questo sarà davvero un provvedimento molto opportuno e ferace d'immensa utilità.

Finalmente una sola parola all'onor. senatore Ponti quanto al riposo domenicale; io mi permetterei di fargli riflettere che lo Stato moderno non è deista, nè ateo, nè spiritualista, nè materialista.

Se dalla cattedra secolare di Pietro circondata in Roma di sovrane guarentigie il Sommo Pontefice bandisce ai credenti, nella sfera dell'incomprensibile, la necessità della fede, il Governo del Re dai suoi palladi scientifici difonde la luce dell'umano sapere e ne difende impavido l'ineluttabile acquisto. Passando serenamente nel mezzo non può offendersi alcuno!

Ora in materia religiosa, l'onda variopinta dei cittadini è accomunata sotto il grande principio della libertà di coscienza. Nessuno si

opporrà certo al desiderio del riposo domenicale, ma ciò non equivale a farne una legge.

Mi auguro che queste parole, lungi dallo impermalire chicchessia, affermino anzi la reverenza nostra per tutti i grandi principî, tra i quali primeggia la religione; ma anche la incrollabile nostra volontà nel sostenere i dritti acquisiti, e soprattutto quello della libertà di coscienza (*Approvazioni vivissime*).

PONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONTI. Non ho che poche cose da dire in risposta all'eloquente discorso pronunciato dal mio amico senatore Pisa.

Siccome fino da principio mi sono dichiarato favorevole in massima al disegno di legge, così pure non posso esimermi dal condividere in buona parte gli apprezzamenti che il senatore Pisa ha stimato opportuno di fare, non certo in confutazione al mio discorso, ma ad altre presunte opposizioni.

Debbo però notare che nella interpretazione delle mie parole, a cagione forse della distanza che ci separava durante la discussione, si è verificato un equivoco. Io ho accennato alla probabile convenienza di determinare, presto o tardi, legislativamente i pesi massimi oltre i quali non dovrebbero mai essere sottoposte le gracili forze dei fanciulli nelle zolfare, non già perchè stimassi conveniente il far menzione di ciò nella presente legge, ma a titolo di semplice raccomandazione al Governo per l'avvenire.

Eguale quando ho parlato di riposo domenicale, appunto in conformità alle mie stesse premesse, non ho certo inteso fare una proposta tassativa, ma associarmi solo preventivamente a proposta analoga che per caso fosse venuta d'altra parte, o quanto meno dare atto al Governo di un'altra mia calda raccomandazione per il futuro.

Io ringrazio poi l'onor. ministro Baccelli della cortese accoglienza che ha voluto fare al mio ordine del giorno ed a qualcuna delle mie raccomandazioni. Però non posso lasciare senza replica una sua osservazione gratuita, che non credevo affatto di meritare.

Egli ha detto, a proposito della mia raccomandazione sul riposo domenicale, che lo Stato non è nè teista, nè spiritualista, nè ateo; ed io voglio ammettere che, astrattamente parlando, ciò sia per lo meno discutibile. Ma il

Senato deve notare, che nel mio discorso ho di proposito voluto rinunciare agli argomenti attribuitimi dall'onorevole ministro e appellarmi soltanto al voto della maggioranza degli Italiani, appunto perchè prevedevo all'incirca quale sarebbe stata la risposta del Governo.

Dimodochè non posso dispensarmi dal meravigliarmi assai, constatando che da parte del Governo si fanno o non si fanno valere i voti della maggioranza del paese, secondo le convenienze del momento. Ciò mi risulta dalle precise dichiarazioni dell'onorevole Baccelli, e non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'età di 12 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 10 anni compiuti, che vi si trovino già impiegati alla data della attuazione della presente legge.

Salvo il disposto dell'art. 4, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età.

Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, ove non esista trazione meccanica, non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiori ai 14 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data della presente legge.

Salvo ugualmente il disposto dell'art. 4, nei lavori pericolosi o insalubri, ancorchè non sieno eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie, non possono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni.

(Approvato).

Art. 2.

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui nell'art. 15, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti d'un libretto e d'un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello, che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai comuni dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961.

Ai fanciulli, che, alla data della promulgazione di questa legge, manchino di questo ultimo requisito, è concesso un termine di tre anni per mettersi in regola.

L'uffiziale sanitario del comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto, senza alcun compenso a carico dell'operaio.

La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo.

(Approvato).

Art. 3.

Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, in lavori contemplati dalla presente legge e dal regolamento, deve farne in ogni anno regolare denuncia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Dovrà pure nel corso dell'anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori, per cambiamento di ditta, per adozione di motori meccanici, o per altre cause, che saranno stabilite dal regolamento. Le de-

nunzie saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della provincia dove l'azienda è esercitata, che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura, industria e commercio e dovrà tenere un registro colle indicazioni desunte dalle singole denunce.

Tutti gli esercenti di aziende soggette a questa legge devono presentare entro sei mesi dall'applicazione di essa una nuova denuncia, indipendentemente da quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3ª), ed al regolamento 17 settembre 1886, n. 4082 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 4.

Con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio delle industrie e del commercio, verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati ai fanciulli d'ambo i sessi, di età inferiore ai 15 anni compiuti, e alle donne minorenni.

Nello stesso modo saranno determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri, nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie.

(Approvato).

Art. 5.

Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni. Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti, le quali, alla data della promulgazione di questa legge, si trovino già impiegate in opifici industriali, cave, o miniere.

Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età.

Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell'art. 2.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, permettere, durante il triennio dalla promulgazione di questa legge, che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali possano essere sosti-

tuite altre donne minorenni d'età superiore ai 15 anni compiuti.

Per lavoro notturno s'intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

Dove però il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.

(Approvato).

Art. 6.

Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine, ma in ogni caso dopo tre settimane almeno, quando risulti da un certificato dell'ufficio sanitario del comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi.

(Approvato).

Art. 7.

I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 nella 24 ore del giorno; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti, e non più di 12 ore le donne di qualsiasi età.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore, quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche.

(Approvato).

Art. 8.

Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più

riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le sei, ma non le 8 ore; di un'ora e mezza almeno quando supera le ore 8, ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore.

In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore.

(Approvato).

Art. 9.

Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti dev'essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.

FUSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSCO. Trovandosi innanzi all'altro ramo del Parlamento uno speciale disegno di legge per determinare quale debba essere il giorno in cui si voglia attuare il riposo settimanale, mi pare che sarebbe molto opportuno attendere l'approvazione di quella legge, le quale evidentemente influirà su questo progetto.

Così io mi riserverò, quando verrà in discussione quella legge, come sede più opportuna, di ritornare un po' sulla questione accennata dall'onor. Ponti, circa la determinazione del riposo settimanale. E con questa dichiarazione e riserva darò il mio voto all'articolo 9.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna proposta e nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 9.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Salvo le prescrizioni d'altre leggi e regolamenti, i proprietari, i gerenti, i direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età, devono adottare e fare eseguire, a norma del regolamento, tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità.

Nelle fabbriche dove si impiegano donne, dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia

permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'art. 8.

La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno cinquanta operaie.

(Approvato).

Art. 11.

I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento, di cui nell'art. 15, e devono essere muniti del visto del sindaco, come attestazione d'autenticità, ed affissi in luogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari, di cui nell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 12.

L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali, nelle miniere, nelle cave e nelle gallerie, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.

I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'autorità giudiziaria competente.

Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale.

Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica.

(Approvato).

Art. 13.

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa

sorpassarsi la somma complessiva di lire 5000.

Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell'ammenda da 50 alle 500 lire.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell'art. 15 si potrà comminare l'ammenda sino a 50 lire.

In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto a un terzo.

Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità al lavoro, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

(Approvato).

Art. 14.

Nelle contravvenzioni, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.

(Approvato).

Art. 15.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite in un regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio dell'industria e del commercio. La legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del regolamento.

Le successive modificazioni al regolamento entreranno pure in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione.

(Approvato).

Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Ora darò lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

« Il Senato invita il Governo a proporre un disegno di legge per la istituzione di una o più Casse di maternità ».

Il signor ministro di agricoltura, industria e commercio accetta questo ordine del giorno?

BACCELLI G., *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. L'ordine del giorno è in perfetta conformità coi desideri del Governo, già in altra sede manifestati, quindi lo accetto.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia alzarsi.

(L'ordine del giorno è approvato).

Anche il senatore Ponti ha presentato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato, attesa la perturbazione che potrà derivare alla industria serica, segnatamente dall'applicazione degli articoli 2 e 7, e in generale a tutte le industrie tessili, dalle disposizioni dell'articolo 5 sul lavoro notturno, anche combinate colle prescrizioni di lunghi riposi, invita il Governo a volere, nell'esercizio delle sue facoltà e nella compilazione del regolamento, adottare con ragionevole larghezza tutti i temperamenti atti a mitigare l'effetto di una radicale e quasi repentina mutazione nell'economia industriale e nelle condizioni del lavoro nazionale ».

Chiedo al signor ministro di agricoltura, industria e commercio se accetta quest'ordine del giorno.

BACCELLI G., *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Accetto l'ordine del giorno del senatore Ponti con piacere.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale lo accetta?

PISA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha già dichiarato che si rimette al Governo.

D'altronde, udito il testo dell'ordine del giorno, che è conforme ai pensieri dell'Ufficio centrale, lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti quest'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PISA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA, *relatore*. Dovrei ora riferire sulle petizioni n. 18, 19 *bis* e 33, ma per quanto ha riguardo ad esse mi rimetto a ciò che è scritto nella relazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Prestito a premi a favore della Cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali e della Cassa dell' Opera pia protettorato di S. Giuseppe » (N. 21).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ora reca la discussione del disegno di legge: « Prestito a premi a favore della Cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali e della Cassa dell' Opera pia Protettorato di S. Giuseppe.

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura dell'unico articolo di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È data facoltà al Governo di autorizzare con Decreto Reale dal 1905 l'Opera pia per i fanciulli abbandonati sotto il titolo di Protettorato di San Giuseppe in Roma e l'Opera pia presso l'Associazione italiana della stampa residente in Roma, quale rappresentante della Cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali, a fare un prestito a premi per la somma di sette milioni, dei quali tre a favore dell'Opera pia per i fanciulli abbandonati sotto il Protettorato di San Giuseppe in Roma e quattro all'Opera pia della stampa.

Per Decreto Reale si fisseranno le norme e le modalità per l'applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Come il Senato avrà osservato, nella relazione del senatore Chiala, si accenna ad una maggioranza e ad una minoranza formata nel seno dell' Ufficio centrale, e siccome io faccio parte della minoranza, desidero manifestare al Senato le ragioni di questo dissenso e giustificare il mio voto che sarà contrario alla legge.

Questa legge autorizza un prestito pubblico a premi di sette milioni, che, d'accordo potranno fare le due associazioni, quello degli scrittori di giornali, ed il protettorato di San Giuseppe.

I particolari dell'operazione dell'imprestito dei sette milioni non sono indicati da questo disegno di legge il quale affida al Governo la facoltà di formularli a suo tempo. Siamo però assicurati che l'operazione avrà, come le analoghe leggi precedenti, il carattere di lotteria o più precisamente quello di un giuoco d'azzardo.

Il fine che si propone la presente legge è certamente assai lodevole, avendo per scopo di soccorrere due istituti benemeriti; ma i mezzi che s'impiegheranno per raggiungere questo risultato non sono pienamente corretti poichè, in fin dei conti, con questa legge il Parlamento, il Senato e il Governo invitano il pubblico, sia pure indirettamente, ad un giuoco d'azzardo.

Considerando che vi sono molti precedenti di analoghe leggi speciali, votate a favore di altri istituti, e considerando ancora che le condizioni finanziarie dello Stato non sono così prospere da permettere un aiuto diretto a questi istituti di beneficenza, come sarebbe desiderabile, io mi sarei indotto a votare questa legge, malgrado i suoi difetti, ma però solo quando la legge stessa assicurasse un beneficio di qualche rilievo ai due istituti che s'intende di favorire.

Se prendiamo norma dai risultati poco lieti ottenuti dalle molte lotterie e tombole pubbliche autorizzate con leggi speciali nell'ultimo decennio 1891-1900, le speranze per un esito fortunato della nuova legge che stiamo per votare, sarebbero assai scarse; ma fortunatamente abbiamo un fatto recentissimo che in breve tempo potrà illuminare la questione.

Sono appena due mesi che il Senato votò una legge simile alla presente, ma per l'importo di 15 milioni, in favore della Società Dante Alighieri e della Cassa di previdenza degli operai. Fra uno o due mesi saranno iniziate le operazioni prescritte da detta legge, e sei mesi dopo si potrà constatare come il nuovo imprestito-lotteria di 15 milioni sarà gradito dal pubblico. Se il concorso sarà grande, quale è sperato dagli istituti che ne debbono trarre il loro utile, sarà un indizio quasi certo che anche la nuova legge dei sette milioni, ora sottoposta al nostro esame, avrà un esito eguale; ma se la legge dei 15 milioni avesse

un esito disastroso, sarebbe follia il votare questa nuova legge.

In conclusione la minoranza dell'Ufficio centrale, considerando che il testo della nuova legge prescrive non entri in vigore che nel 1905, ossia fra due anni e mezzo, proponeva si inviasse a sei mesi la votazione, cioè a quando fossero noti i primi risultati pratici della precedente legge dei 15 milioni.

La maggioranza dell'Ufficio centrale non avendo accettata la proposta della minoranza e dovendo io oggi stesso dare il voto, dichiaro che desso sarà contrario al disegno di legge benchè già acconsentito dall'altro ramo del Parlamento.

Se questo mio voto fosse seguito dalla maggioranza dei senatori qui presenti, ciò che non è probabile si avveri, i due istituti che desideriamo di favorire con questa legge, non ne avrebbero alcun danno, poichè, se la precedente legge dei 15 milioni avrà soddisfacenti risultati, avremo due anni innanzi a noi per approvare, con cognizione di causa, la legge che oggi respingiamo; se invece la legge dei 15 milioni non riesce, come io credo avverrà, allora è naturale che questa nuova legge per sette milioni sia definitivamente abbandonata.

Votando oggi la proposta legge ritengo farestimo, non già cosa utile, ma dannosa ai due istituti da detta legge contemplati.

Colla legge votata nascerebbero nei due istituti la speranza di notevoli guadagni, sui quali facilmente si prenderebbero impegni preventivi con danno delle finanze dei due istituti, se tali speranze non si verificassero, come a me pare molto probabile. Per un ritardo di uno ed anche di due anni nell'approvazione di questa legge, i due istituti interessati non avrebbero il minimo danno. Queste le ragioni per le quali, allo stato attuale delle cose, io voterò contro la legge.

DEL ZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Io ringrazio l'amico senatore Ricotti di avere presentato un primo lato delle considerazioni complessive le quali hanno reso, a noi due, necessaria una dichiarazione di voto, quel lato cioè, quel punto di lume che vorrebbe indugiata l'approvazione del presente disegno di legge sino a che siasi potuto fare l'esperimento degli effetti della emissione già delibe-

rata a favore della *Dante Alighieri* e della Cassa nazionale degli operai.

Ma vi è un altro lato che deve essere sottoposto alla saggezza del Senato affinchè non nascano pentimenti nella votazione, che andrà a succedere qualunque ne sia l'esito.

Due sono i fini, o signori, che colla vigente legge si vorrebbero alla distanza di due o tre anni raggiungere. Essi implicano necessariamente una rimembranza, sia pure sommaria, della legislazione anteriore sopra i fini stessi. Difatti la Cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia de' scrittori di giornali era già annunciata dal decreto del 24 luglio 1885 di Sua Maestà il Re Umberto, quando la Società della nostra stampa periodica fu eretta in ente morale. Vi è detto tassativamente: «Scopo della Cassa è quello di sovvenire tanto in istato di sanità che di malattia gli scrittori che fanno parte dell'Associazione, nei casi d'impotenza al lavoro e di povertà».

Dunque per il primo oggetto era necessario che nella Camera o almeno nella relazione al Senato fosse stato detto alcun che sulla situazione della Cassa in parola, già fondata da un decreto firmato dal gloriosissimo predetto Sovrano e dai ministri Depretis e Tajani.

L'Associazione della stampa periodica italiana ebbe a rettori uomini illustri e benemeriti, come l'onor. Bonghi, l'onor. Bonfadini e oggi l'onor. Luzzatti, e si deve credere alla logica della loro vigilanza e zelo.

Il secondo oggetto della proposta attuale di legge, quello cioè per la Cassa dell'Opera pia di S. Giuseppe è stato votato anche dal Senato in termini analoghi a quelli dell'articolo su cui discorriamo.

Il Senato ha votato cinque anni addietro nella seduta cioè del 22 dicembre 1896, sotto la presidenza Farini, una proposta di legge per la quale, al pio Istituto in parola, fu concessa la facoltà di tenere una tombola telegrafica nazionale in proprio beneficio per l'ammontare di 500,000 lire, colla emissione di cartelle e con esenzione da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

È insufficiente, o signori, l'esperienza di questi antecessi legislativi? Non si rese solido ciò che si desiderava? Allora si deve ritenere l'approvazione della Camera come l'espressione di un bisogno più profondo e più vivo, ma si

dovrà pure meditare di più sulle garanzie del buon successo.

Ora, come si fa a rispondere ad una necessità economica irresistibile e pungente col dire all'Associazione della stampa: « Tu per 15 anni sei diventata benemerita della formazione dell'opinione politica del paese, desideriamo che il tuo spirito sempre più salga alla legge del vero, del bello, e ti diamo un premio. Ma questo premio è dilatorio, evanescente: non corrisponde con mezzi economici saviamente concessi ai bisogni di verità e di moralità da cui sei divorata ». Quale ironia, o signori! Alla seconda istituzione si può similmente desiderare che pei fanciulli orfani e abbandonati, i quali non hanno patrocinio sicuro, che sono sulle spalle di poche famiglie piene di carità e di zelo e tutt'al più confidenti nel concorso eventuale di congreghe più generose e più ricche, si trovi un provvedimento più stabile. Ma davvero dobbiamo limitarci a sancire questione riconosciuta così urgente e pietosa con una promessa la quale deve portare la sua conseguenza problematica alla distanza di due o tre anni? Anche ciò non mi par mezzo efficace, nè degno di una grande assemblea legislativa.

Veramente, o signori, non trovo alla nobiltà de fine, nessuna corrispondenza di mezzi!

L'onor. relatore Chiala così pieno di umanità e di zelo dice: non distruggiamo questa speranza. Ma perchè caldeggiare cose incerte, e sancire espedienti senza proporzione ai bisogni costanti degl'Istituti?

Se la Società della stampa periodica italiana domanda in realtà un aiuto al Ministero dell'interno o al Parlamento, perchè la Cassa non va come ora sussiste, perchè astenerci noi di raccomandare in un ordine del giorno al Governo che presenti un progetto di legge nel senso desiderato? Se l'Opera pia dei fanciulli abbandonati, sotto il titolo di Protettorato di san Giuseppe non ha fondi sicuri per l'avvenire, perchè dobbiamo venire ogni tre anni a proporre una tombola o un prestito a premi? Fu appunto, come accennai, per una tombola che l'onor. Bonasi fece la sua relazione. E non ci fu discussione, ma solo votazione, e merito di silenzio. Dirò pure che, dopo un Congresso internazionale della stampa in Roma, è primo diritto della libertà, primo dovere della più provvida previsione interessarsi all'avvenire

della vera e sana opinione pubblica, perchè nella stampa, o signori, v'è la terribile potestà di formare o disperdere i nubi. Onde io applaudo al proposito d'immedesimarla più intimamente alla legge morale ed ho diretto una lettera, in questo senso, al ministro dell'interno...

PRESIDENTE. Prego l'onor. Del Zio a volere usare brevità maggiore.

DEL ZIO. Concludo. Ai motivi esposti dall'onorevole Ricotti, d'indole finanziaria, aggiungo i miei che reclamano provvedimenti più stabili, più efficaci, più organici, e potenti davvero a raggiungere il fine dalla Camera voluto.

Rimandando a miglior tempo la discussione di più concreto disegno di legge non sarebbe minacciata, o signori, la verità.

L'argomento dei colleghi che si oppongono alla sospensiva si riduce a questo: se cade la Sessione e se finisce la legislatura, è perentoria pure, coll'attuale progetto, l'opera della Camera elettiva, e non c'è modo come provvedere a bisogni urgenti. Ma noi possiamo invitare il Governo a presentare subito un progetto di legge, che esponga più francamente quale è lo stato della Cassa dell'associazione della stampa italiana, e quali le proposte decisive, l'*ultimatum* che la direzione dell'orfanotroffo del Protettorato di san Giuseppe vorrebbe vedere trionfante, con responsabilità adeguate al doppio ideale.

Così la meta nobilissima sarebbe raggiunta; e questo è il senso ultimo delle mie parole e del mio voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

CANNIZZARO. *Presidente dell'Ufficio centrale.* Brevissimamente dirò le ragioni del voto della maggioranza dell'Ufficio centrale, rispondendo principalmente alle difficoltà testè esposte dall'onor. Ricotti, quali furono presentate all'Ufficio centrale medesimo.

L'onor. Ricotti appoggiava la sua proposta di ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, sopra il fatto che un prestito a premio di simile natura era stato accordato alla Società Dante Alighieri e alla Cassa per la vecchiaia degli operai.

Egli teme assai che tale prestito a premi non abbia a riescire.

Egli disse: questo primo non riesce, è un'im-

prudenza mandare avanti il secondo proposto col disegno in discussione.

L'Ufficio centrale ha creduto conveniente di chiamare nel suo seno ed udire il ministro dell'interno, prima sulle probabilità della riuscita di questi due prestiti, e poi sopra l'uso che egli avrebbe fatto dell'autorizzazione accordatagli dal presente progetto di legge.

Poichè, o signori, tale progetto non concede ora il prestito a premi, ma dà facoltà al Governo di concederlo a tempo debito; in modo tale che quando non riuscisse il primo prestito, il Governo è nella condizione di poter deliberare se sia prudente di mandare avanti oppure il secondo. Di modo che il pericolo che questo secondo prestito sia lanciato quando il primo non è riuscito, è del tutto eliminato.

Il ministro dell'interno ha assicurato l'Ufficio centrale, che ove si verificasse il caso temuto dal senatore Ricotti, egli non farebbe uso dell'autorizzazione avuta. Si aggiunga però che il ministro dell'interno ha degli argomenti che la maggioranza divide, cioè, che non si credono fondati i timori dell'onor. Ricotti, ed ha fede nella riuscita dell'uno e dell'altro prestito.

Ma l'onor. Ricotti ha detto: Aspettiamo sei mesi, allora lo voteremo tutti ugualmente quando l'esperienza, come voi altri prevedete, avrà dimostrato che il primo prestito è bene avviato e il secondo lo sarà con maggior ragione, avendo il concorso, non indifferente in quest'operazione, di tutta la stampa, e non solo della stampa italiana, ma per quella fraternità che vi è anche della stampa estera.

Il ministro, insieme alla maggioranza, ha fiducia che l'uno e l'altro riusciranno.

Dice l'onor. Ricotti, perchè dare l'autorizzazione fin da ora?

Signori! Vi è una massa d'istituti di beneficenza che hanno bisogno e che chiederanno altrettanto. Col progetto attuale si dà ai due istituti la sicurezza che non saranno preferiti altri; non si fa che ciò.

Ora tutti questi argomenti, o signori, e le parole anche dell'onor. ministro dell'interno hanno persuaso la maggioranza che non era il caso di accettare la sospensiva. Sapete come sono interpretate le sospensive? Sono interpretate per votazioni ostili per rigetto simulato. Ora l'Ufficio centrale non ha voluto per conto

suo, e non crede opportuno di proporre al Senato il rigetto di questa semplice autorizzazione in favore di quegli istituti che meritano l'assistenza e il sussidio pubblico, e non l'ha proposto e non ha creduto neppure conveniente proporlo per non dare occasione che sia interpretato come mal volere verso questi due istituti e verso quelle intenzioni benefiche che determinarono la votazione nell'altro ramo del Parlamento. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tumulazione della salma del senatore Francesco Ferrara nel tempio di San Domenico in Palermo » (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tumulazione della salma del senatore Francesco Ferrara nel tempio di San Domenico in Palermo ».

Leggo l'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la tumultazione della salma di Francesco Ferrara nel tempio di S. Domenico in Palermo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Senessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione e, trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi nell'odierna seduta.

Prego il senatore segretario Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti essendo risultata la mancanza del numero legale, la votazione è nulla, e sarà rinnovata nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di L. 460,000 per la esecuzione delle opere di sistemazione della darsena di Ravenna (N. 44);

Sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 9);

Prestito a premi a favore della Cassa italiana di Assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali e della Cassa dell'Opera Pia Protettorato di San Giuseppe (N. 21);

Tumulazione della salma del senatore Francesco Ferrara nel Tempio di San Domenico in Palermo (N. 73).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine per risanamento di Bologna (N. 74);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1882 (N. 30);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 48);

Aggiunte e modificazioni alla legge sull'ordinamento delle guardie di finanza (N. 78).

La seduta è sciolta (ore 19 e 10).

Licenziato per la stampa il 17 giugno 1902 (ore 21)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche